



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2009

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Vigenza contratto

Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa e per la parte economica.

Art. 2 Pausa mensa e buoni pasto

Hanno diritto alla pausa mensa i lavoratori che effettuano il rientro pomeridiano.

E' possibile effettuare la pausa mensa, che non deve essere inferiore a 30 minuti, tra le ore 12,00 e le ore 14,00.

Nelle giornate con orario inferiore alle 6 ore la pausa non è prevista, ma deve essere effettuata se l'orario si prolunga oltre le 6 ore.

Il buono pasto ha valore pari al costo sostenuto dall'Amministrazione. Al dipendente avente diritto viene addebitato 1/3 del costo del buono, da esigersi in sede di rilascio del buono stesso.

I lavoratori dell'area di vigilanza che prestano servizio articolato in turni e gli operatori della biblioteca hanno diritto al buono pasto da consumare al termine o all'inizio del turno. In caso di turni serali, si provvederà a garantire la fruizione del pasto, nei limiti di spesa previsti per il buono pasto per la generalità dei dipendenti.

Art. 3. Progressioni verticali.

Nel corso dell'anno 2009 l'Amministrazione darà corso alle procedure selettive per la progressione verticale all'interno delle categorie B e D, come già concordato con la delegazione trattante di parte sindacale, per massimo 4 posti di categoria B3 e 2 posti di categoria D3.

I recuperi derivanti dalle progressioni verticali di fascia B e D, con le procedure attualmente in corso, andranno ad integrare il fondo progressioni orizzontali 2009, con decorrenza coincidente con i nuovi inquadramenti derivanti dalla progressione verticale.

Capo II

Costituzione del fondo

Art. 4 Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Le risorse per il finanziamento del fondo di cui all'art. 32 del CCNL 22 gennaio 2004, per l'anno 2009, sono quantificate come risulta dall'**allegato 1**.

Capo III

Utilizzo delle risorse

Art. 5 Utilizzo del fondo

Il fondo di cui al precedente articolo, ai sensi dell'art. 17 CCNL 1° aprile 1999 e disposizioni del titolo V CCNL 22 gennaio 2004, per gli istituti contrattuali di cui all'**allegato 2**, costituente parte integrante e sostanziale del presente documento, ed utilizzato secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Art. 6 Posizioni Organizzative

Gli incarichi di posizione organizzativa sono attribuiti dai dirigenti al personale di categoria D, nei limiti del fondo disponibile risultante dall'**allegato 2**, nel rispetto

delle disposizioni previste dalle norme contrattuali ed in applicazione delle deliberazioni adottate dall'Ente in materia.

Art. 7 Progressione economica all'interno della categoria

Per la progressione economica all'interno della categoria si applicano le norme previste dall'accordo per l'anno 2008, sottoscritto dalla Delegazione trattante di Parte Pubblica e dai rappresentanti dei Lavoratori, integrate dall'allegato 3), che modifica parzialmente l'accordo suddetto.

Eventuali risparmi del fondo per la progressione economica all'interno della categoria, come individuato nell'anno 2008, verranno utilizzati per ulteriori progressioni.

Per l'anno 2009 saranno destinati alle progressioni orizzontali € 5.000,00 da integrarsi con le risorse stabili che deriveranno dall'attuazione delle progressioni verticali in corso.

Art. 8 Particolari responsabilità

Gli incarichi di particolare responsabilità possono essere attribuiti al personale di cat. B, C e D, come stabilito dall'art. 17 del CCNL 1° aprile 1999, nell'ambito del fondo individuato nell'**allegato 2**, in applicazione dei seguenti criteri già concordati dalla delegazione trattante:

- livello di responsabilità
- complessità delle competenze attribuite
- specializzazione richiesta dai compiti affidati
- responsabilità di procedimento

L'attribuzione del relativo trattamento economico, nel limite massimo di euro 2.500,00 pro-capite, avverrà con procedure che garantiscano trasparenza, equità, imparzialità e differenziazione per fascia economica di appartenenza, a parità di incremento dei livelli di responsabilità, specializzazione e complessità.

Art.9 Compensi incentivanti la produttività e il miglioramento dei servizi

Le risorse per compensare la produttività e il miglioramento dei servizi sono quantificate nell'**allegato 2**.

Nell'ambito del fondo per la produttività 2009 ad ogni obiettivo del PEG 2009 viene assegnato un valore economico in corrispondenza della pesatura dei progetti così come approvati. Ogni obiettivo ha pertanto risorse economiche, umane e strumentali.

Il budget di ogni obiettivo viene erogato al personale che partecipa alla realizzazione dell'obiettivo stesso sulla base dei parametri e dei criteri che seguono, meglio esplicitati nell'**allegato 3**:

- 60% in base a inquadramento e grado di raggiungimento degli obiettivi
- 40% in base a valutazione dei comportamenti organizzativi con scheda di valutazione

Il personale di nuova assunzione, compreso quello a tempo determinato, partecipa alla distribuzione del fondo in rapporto al periodo di servizio effettuato, a condizione che sia almeno pari a mesi sei.

Il personale cessato durante l'anno che abbia prestato servizio per almeno sei mesi, percepisce l'incentivo pari ai dodicesimi del totale corrispondenti ai mesi di servizio.

Il personale addetto asilo nido, che svolge attività con i bambini durante il mese di luglio, ha diritto a una indennità di € 31,00 per ogni giorno lavorato per le educatrici a tempo pieno e € 16,00 per le educatrici part-time e le operatrici a tempo pieno e € 8,00 per le operatrici part-time. Il fondo massimo complessivo è di € 11.000,00.

Art.10 Metodologia di valutazione

La valutazione del personale è di competenza dei dirigenti, secondo la seguente procedura operativa:

- 1) Il dirigente, entro il mese successivo all'approvazione, illustra gli obiettivi da conseguire contenuti nel PEG ed i criteri di valutazione del comportamento organizzativo, ciò al fine di favorire il più alto grado possibile di partecipazione dei lavoratori, i quali potranno, in quella sede avanzare considerazioni e proposte intorno alla fattibilità tecnica delle iniziative da perseguire.
- 2) Verifica intermedia del grado di raggiungimento del risultato. In apposita conferenza di servizio potranno essere introdotte misure necessarie all'ottenimento del risultato di struttura.

- 3) Alla chiusura dell'esercizio i dirigenti procedono alla valutazione del personale assegnato al settore. La conferenza dei dirigenti, presieduta dal direttore generale, valuta la congruenza, e per quanto attiene al metodo, l'omogeneità delle valutazioni espresse con i criteri contenuti nel presente accordo.
- 4) Il dirigente provvederà a consegnare agli interessati la scheda di valutazione individuale, nella quale saranno esplicitati i singoli punteggi conseguiti per ciascun indicatore.
- 5) Il dipendente può proporre istanza di revisione del punteggio attribuito alla propria scheda di valutazione, entro 15 giorni dal ricevimento della medesima, al Direttore Generale, il quale potrà dirimere la questione, in accordo col dipendente ed il Dirigente di settore, ovvero sottoporlo all'esame del Nucleo di valutazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art.11 Indennità di rischio

Ai sensi dell'art.37 del CCNL 14 settembre 2000, vengono individuate le seguenti prestazioni di lavoro con esposizione a rischio:

- Personale della squadra operai.

Art.12 Indennità di disagio orario

Al personale che svolge attività implicanti alta flessibilità della prestazione dovuta ad esigenze di servizio viene erogata l'indennità di disagio pari a € 400,00 annuali.

Art.13 Indennità di turno

Resta confermata l'erogazione dell'indennità di turno al personale della polizia municipale e al personale ausiliario asilo nido, secondo le prescrizioni dell'art. 22 del CCNL 14 settembre 1999.

Art.14 Indennità di maneggio valori

L'indennità in oggetto viene riconosciuta al centro di cassa ed è erogata a fine anno sia nel caso in cui sia gestita da una sola persona, sia nel caso in cui sia gestita da più persone, in tale ultimo caso l'indennità deve essere divisa tra le stesse persone su disposizione del dirigente. L'indennità in oggetto si applica sulla base della seguente parametrizzazione:

quantità denaro maneggiato	ammontare indennità per giornata
da € 100.000,00	€ 1,55
da € 50.000,00 a € 99.999,99	€ 1,00
da € 30.000,00 a € 49.999,99	€ 0,52

Al di sotto di € 30.000,00 l'indennità non compete.

Art. 15 Indennità di pronto intervento e reperibilità di stato civile

Come precedentemente concordato, si procede alla soppressione del servizio di reperibilità per pronto intervento, con decorrenza 20.07.09 ed alla destinazione dei relativi fondi al finanziamento dell'orario flessibile della Polizia municipale.

Il personale impegnato nel servizio di pronto intervento percepisce, altresì, l'indennità art. 17 comma 2 lettera i) del CCNL 1° aprile 1999, nell'importo annuo di € 300,00, proporzionati al periodo di svolgimento del servizio.

Il personale che garantisce il servizio reperibilità di stato civile percepisce il compenso per reperibilità ai sensi dell'art. 23 del CCNL 14 settembre 2000.

Art. 16 Servizio sgombero neve

Il servizio di sgombero neve viene garantito dalla squadra operai alle condizioni e con il compenso stabilito nell'accordo dell'anno 2005, salvo successiva valutazione tra le parti.

Art. 17 Contributo D.Lgs. 30/2007

Il contributo di che trattasi, nella parte che compete al personale degli uffici demografici che gestisce le procedure previste dal D. Lgs. 30/2007, sul diritto di soggiorno dei cittadini dell'U.E. verrà ripartito tra i dipendenti addetti all'Ufficio anagrafe del Comune, con provvedimento motivato del competente Dirigente.

Art.18 ICI e Merloni

Per quanto riguarda il trattamento del personale che partecipa ad altri incentivi (D.Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 446/1997), dall'importo spettante a titolo di produttività individuale viene detratta una quota pari al 15% dell'incentivo percepito, applicando il criterio di cassa, con una franchigia di € 1.500,00 (a fronte di una produttività individuale di € 1.000,00 e di un incentivo liquidato di € 1.600,00, verrà attribuita una produttività di € 850,00).

Art. 19 . Produttività/ progetti.

Le parti concordano di addivenire ad accordo di dettaglio in merito all'utilizzo del fondo produttività/progetti, con riferimento al piano obiettivi 2009, da definirsi entro il mese di ottobre 2009.

Letto, concordato e sottoscritto 28.07.2009

Per la Parte pubblica

F.to Gaetano CHIANTIA

F.to Giuseppe MALACARNE

Per la Parte sindacale OO.SS.

F.to Daniele ZANGROSSI

F.to Claudio FAIDIGA

F.to Giovanni QUARTARONE

F.to Renzo CECCHETTO

F.to Simonetta FREGNAN

F.to Marco ROMANELLI